



---

# Camera dei Deputati

Commissione finanze

Atto Camera: 1038

## DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE

## Sommario

<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO TRIBUTARIO AZIONALE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 4 REVISIONE DELLO STATUO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 5 PRINCIPI E CRITERI PER LA REVISIONE DEL SISTEMA DI IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE .....</b>	<b>6</b>
<b>IL PESO, IL MACIGNO, DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI .....</b>	<b>7</b>
<b>NEUTRALITÀ FISCALE .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 6 PRINCIPI E CRITERI PER LA REVISIONE DEL SISTEMA DI IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 7 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA REVISIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 8 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER IL GRADUALE SUPERAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 9 ALTRE DISPOSIZIONI .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 14 PROCEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 15 PROCEDIMENTO ACCERTATIVO .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 17 PROCEDIMENTI DEL CONTENZIOSO .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 18 LE SANZIONI .....</b>	<b>15</b>
<b>ART.19 TESTI UNICI E CODIFICAZIONE DELLA MATERIA TRIBUTARIA.....</b>	<b>15</b>

## *Premessa*

Signor Presidente, Onorevoli Commissari,

si ringrazia per l'opportunità offerta a questa Confederazione nel poter dare un proprio contributo su una riforma attesa da tempo e auspicata da tutti, anche per rendere il sistema tributario più equo e orientato alla crescita, così come già previsto anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'ultima vera riforma fiscale è quella del '73-74, nata dai lavori della "Commissione Cosciani" del '63-64. Si deve poi arrivare al 1997, con Visco, per una revisione e aggiornamento dell'impianto normativo; e, a seguire, nel 2003-04, con Tremonti.

Oggi, dopo mezzo secolo e con un mondo completamente diverso da allora, per la prima volta, si tenta di riscrivere l'intero sistema, aggiornandolo per contestualizzarlo al periodo corrente.

In attesa di leggere i prossimi decreti delegati, si esprime un parere favorevole sull'intero provvedimento, apprezzandone la visione d'insieme. Di seguito, vengono date delle puntuali e sintetiche indicazioni in attesa dei vari provvedimenti.

Il provvedimento oggetto delle presenti osservazioni, infatti, conferisce al Governo una delega finalizzata all'emanazione, nei 24 mesi successivi dall'approvazione del provvedimento medesimo, di uno o più decreti legislativi.

Gli schemi di decreto saranno, a loro volta, trasmessi alle Camere e, quindi, alle Commissioni parlamentari competenti per l'acquisizione dei relativi pareri.

Viene prevista, infine, la possibilità di adottare, entro ulteriori 24 mesi dall'entrata in vigore, dei correttivi e/o correttivi alle norme entrate in vigore.

Pur apprezzando e plaudendo all'iniziativa, si segnala come il sistema Paese abbia necessità di trovare le prime soluzioni nell'immediato, proprio per rilanciare l'economia.

Pertanto, si auspica che i primi provvedimenti possano già trovare la luce nel prossimo autunno.

Fatta questa premessa, si procede alla disamina puntuale degli articoli del provvedimento.

## *Art. 2 Principi generali del diritto tributario azionale*

Entrando nel merito, si plaude al cambio di paradigma laddove si prevede “*l’introduzione di istituti, anche premiali*” per i contribuenti collaborativi; si spera e si auspica, quindi, un rapporto di vera *compliance* tra contribuente e fisco.

La **riduzione del carico fiscale** è richiesta da tempo, anche per recuperare competitività sui mercati internazionali e agevolare la crescita economica. Parimenti, la **migliorata efficienza della Pubblica Amministrazione e la riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscale** sono temi ampiamente dibattuti da anni.

Trattasi di principi da sempre e da tutti agognati e richiesti che, si auspica, oggi possano finalmente diventare realtà, con rapida approvazione e applicazione.

In ragione dei dati forniti alla Pubblica Amministrazione, anche per mezzo di procedure informatiche avanzate con trasmissione di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, si auspica una **piena realizzazione dell’interoperabilità delle banche dati, che porti a una vera razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario.**

In tal senso, urge nell’immediato una revisione degli adempimenti dichiarativi e una riduzione drastica degli oneri documentali, che consenta di mantenere solo quelli realmente necessari, eliminando la richiesta di informazioni che risultano già in possesso da parte della Pubblica Amministrazione, implicante, di fatto, l’inutile duplicazione degli adempimenti, oltre che un aggravio a carico del contribuente. Pare, al riguardo, ovvio ed evidente che la piena interoperabilità delle banche dati renderebbe viepiù superflua la richiesta di informazioni, con i correlati adempimenti dichiarativi e oneri documentali, poiché più semplicemente, velocemente ed immediatamente reperibili con l’interrogazione alle banche dati medesime; e ciò senza necessità di farraginose acquisizioni documentali dal contribuente che, in ogni caso, non esimerebbe da una successiva interrogazione delle banche dati per la verifica della correttezza, integralità e veridicità delle dichiarazioni rese.

Vi è, allora, necessità di una riscrittura degli adempimenti dichiarativi e documentali a carico del contribuente, improntata alla massima semplificazione, limitando gli stessi ai soli dati effettivamente necessari per la Pubblica Amministrazione ed eliminando le informazioni superflue o duplicate (e comunque altrimenti acquisibili dalla Pubblica Amministrazione).

Inoltre, l’informatizzazione spinta non deve diventare una criticità per le persone anziane o con disabilità, ma una opportunità per migliorare un servizio di base che deve essere assicurato a tutti con chiarezza e semplicità.

Abbiamo bisogno di un fisco semplice e alla portata di tutti negli adempimenti e nelle modalità operative. Bisogna cambiare il paradigma in un **fisco “amico” per pagare tutti e pagare meno!**

Sul punto, ben vengano i **tavoli tecnici** che dovrebbero essere a sistema e su tutti i provvedimenti.

Oggi assistiamo all’emanazione di decreti che in fase di conversione “mutano pelle”, anche sulla base dei suggerimenti delle stesse Confederazioni. Ed allora perché non agevolare e favorire il dialogo già nella fase di ideazione, approvazione ed adozione del provvedimento, così da renderlo attuale e più vicino all’esperienza sul campo degli operatori.

Assistiamo a decreti che in fase di conversione cambiano pelle!

### *Art. 3 Principi generali del diritto tributario dell’Unione europea e internazionale*

Insieme ai giovani e “ai cervelli”, sono partite anche molte imprese Italiane verso altri Paesi. Nasce allora l’esigenza di ideare e sostenere forme di agevolazione fiscale che invogliano gli investimenti esteri in Italia e, contestualmente, l’apporto di capitali per rilanciare la nostra economia. Per affrontare questa necessità, abbiamo bisogno di una fiscalità concorrenziale, in grado di competere, quantomeno, con quella media Europea. Giusto, quindi, rivedere le doppie imposizioni e la disciplina delle residenze fiscali delle persone fisiche e degli imprenditori in genere. Allo stesso tempo, servirà una legislazione stabile nel tempo e un sistema che assicuri la giustizia in tempi minori e certi. Una delle maggiori criticità che riscontrano le imprese straniere nell’affacciarsi sui nostri mercati è l’eccesso di burocrazia e i tempi della Pubblica Amministrazione.

### *Art. 4 Revisione dello statuto dei diritti del contribuente*

La Legge n. 212 del 2000 è sicuramente la più disattesa dallo stesso Legislatore. Ad esempio, ogni dicembre il Legislatore nel predisporre la legge di bilancio, determina delle variazioni retrodatate all’inizio dell’anno; per gli operatori è ormai una consuetudine, tanto che nella pianificazione fiscale e nei relativi budget vengono appostate, di default, dei maggiori accantonamenti prudenziali.

Ci si compiace della rinnovata valorizzazione dei principi della “*certezza del diritto*” e del “*legittimo affidamento del contribuente*”, troppo spesso dimenticati.

Leggere di un rafforzamento dell’obbligo di motivazione su cui si fonda la pretesa tributaria ci fa capire come, di fatto, il diritto del contribuente oggi sia vago e non certo così come invece dovrebbe già essere. Tutto ciò, nonostante la Corte di giustizia dell’unione europea si sia espressa più volte.

## **Sugli interpelli a pagamento non siamo d'accordo.**

Questa attività potrebbe essere praticabile solo dopo la revisione del sistema fiscale-tributario con una norma “chiara e trasparente”, così come citato nell’art. 2 dello statuto del contribuente, L.212/2000. Che ben venga anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ma si devono dare risposte chiare e precise al contribuente per metterlo nelle condizioni di poter ottemperare ai propri obblighi con tempi certi e senza ulteriori gravami e costi amministrativi.

Per una vera *compliance* e una diminuzione delle liti pendenti è giusto e corretto dare forza al contraddittorio e all’autotutela, anche prevedendo la impugnabilità del diniego espresso e del silenzio rifiuto.

Sono tutti principi di buon senso su cui non si può che essere d'accordo.

Anche in questo caso, ci si compiace che, finalmente, la proposta in esame dia voce ad aspettative e necessità avvertite da tempo.

## *Art. 5 Principi e criteri per la revisione del sistema di imposizione delle persone fisiche*

A tale riguardo, si ritiene che ogni intervento finalizzato alla riduzione della pressione fiscale debba andare di pari passo con la semplificazione amministrativa; le imprese e i professionisti, infatti, troppo spesso gravati di pesanti costi per gli adempimenti fiscali oltre che delle relative imposte.

L’articolo oggetto del presente paragrafo tratta dell’**equità**, che tenga conto della natura variegata dei redditi, essendo presenti redditi soggetti a imposte progressive, come l’irpef, e altre imposte lineari o meglio sostitutive. Oggi si riscontra un mix di imposte sostitutive e dirette, progressive e fisse, in ragione del tipo di reddito o di natura giuridica dell’impresa.

**Ebbene: il provvedimento cerca di colmare dette variabili sterilizzando e uniformando l'imposizione fiscale.**

Allo stesso tempo, si preannuncia la progressività dell’imposizione (art. 53 della Costituzione), attraverso la rivisitazione delle spese fiscali - che si distinguono, a loro volta, tra deduzioni dalla base imponibile e detrazioni dall’imposta – che preveda una imposta lineare. Quindi, la progressività non sarà più affidata a degli scaglioni, come nel caso dell’IRPEF, ma ad oneri e detrazioni per una progressività indiretta, salvo rivedere nell’immediato una razionalizzazione dell’attuale curva dell’Irpef. Aspettiamo il provvedimento per dare un giudizio finale.

Oneri deducibili e detraibili che ogni anno legittimano l'adozione di numerose misure e delle ben note circolari dell'agenzia delle entrate (di sole 400 pagine per il solo modello 730, che, peraltro, è il più semplice degli adempimenti).

La revisione di dette misure porterebbe, quindi, a una semplificazione e a un alleggerimento degli adempimenti fiscali oggi viepiù onerosi e di difficile applicazione per il singolo cittadino; non senza considerare che il contenzioso tra il contribuente e la P.A. si sviluppa maggiormente per gli accertamenti di piccolo importo. Del resto, una delle maggiori problematiche è legata alla mancata chiarezza della norma e alle sue continue modifiche e/o integrazioni, che lasciano il contribuente disorientato.

### *Il peso, il macigno, degli adempimenti fiscali*

Vogliamo portare alla vostra attenzione un esempio numerico di quello che è il nostro sistema fiscale. Dal sito dell'Agenzia delle Entrate<sup>1</sup>, il contribuente, come persona fisica, per compilare la propria dichiarazione dei redditi deve prendere visione di 3 fascicoli, composti rispettivamente da:

- Primo fascicolo: 16 pagine di modello e 167 pagine di istruzioni;
- Secondo fascicolo: 10 pagine di modello e 65 pagine di istruzioni;
- Terzo fascicolo 25 pagine di modello e 151 pagine di istruzioni;
- Per un totale di 41 pagine di modello per le persone fisiche e solo 383 pagine di istruzioni.

A tutto questo bisogna sommare le Circolari e le Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, che per l'anno 2022 sono state rispettivamente 36 e 81 e ben 580 interpelli.

Ci domandiamo: il nostro Paese civile merita tutto ciò?

Negli altri Paesi lo stesso adempimento avviene con modelli e istruzioni ridotte all'essenziale.

Certamente bisognerà rivedere, ottimizzare e sfozzare le c.d. *tax expenditures* per poter raggiungere una vera semplificazione. Già con il Ministro Tremonti, e successivamente con Monti, si iniziò uno studio per revisionare detto sistema e renderlo semplificato. Il tavolo presieduto da Vieri Ceriani, sull'erosione fiscale<sup>2</sup>, già nel novembre 2011, segnalò tale problematica con quello che venne chiamato il "libro verde". Negli anni successivi si è tentato di semplificare il sistema che è

---

<sup>1</sup> <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/redditi-persone-fisiche-2023/infogen-redditi-persone-fisiche-2023-cittadini>

<sup>2</sup> [https://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/20111229/Relazione\\_finale\\_del\\_gruppo\\_di\\_lavoro\\_sullerosione\\_fiscale.pdf](https://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/20111229/Relazione_finale_del_gruppo_di_lavoro_sullerosione_fiscale.pdf)

stato rappresentato, algebricamente e nella sua complessità, con il numero delle pagine che dettano le “istruzioni” per una corretta compilazione delle dichiarazioni dei redditi .

Sull’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale, no tax area, non possiamo che plaudere all’iniziativa, essendovi già una proposta del 17 gennaio 2023<sup>3</sup> in tal senso, sottoposta all’attenzione della Commissione da parte di A.N.CO.T, associazione di consulenti tributari, a noi confederata; tale iniziativa ha il merito di rendere l’imposizione fiscale neutra rispetto al tipo di reddito tassato, art. 13 del TUIR o 12 per i carichi di famiglia.

Viceversa, per la deducibilità limitata e forfettizzata, ci riserviamo di esprimerci sul decreto delegato che sarà presentato prossimamente.

Giusto poter dedurre i contributi previdenziali obbligatori già in sede di determinazione del reddito imponibile, così come già avviene per i redditi da lavoro dipendente. Viceversa, oggi per gli altri redditi, d’impresa e autonomo, è riconosciuto un onere deducibile dal reddito imponibile. L’uniformità di indirizzi è già una forma di semplificazione.

Per la c.d. **flat tax incrementale** ci riserviamo di dare un parere sul decreto attuativo, manifestando qualche perplessità data proprio dai principi costituzionali già espressi e richiamati con l’art. 53 della carta costituzionale.

Giusto ed equo rivedere per la prima volta il **reddito agrario**, art 32 del TUIR e relativa determinazione, art. 34 del TUIR, in ragione delle novità anche in tale ambito.

In una visione di ottimizzazione per categorie omogenee, si apprezza l’indirizzo di estendere la **cedolare secca** anche agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, rivedendo anche tutta la materia con riferimento all’IVA, di seguito oggetto di un commento.

Per le medesime ragioni, esprimiamo apprezzamento per la determinazione di una unica categoria reddituale, quella dei redditi di natura finanziaria, con relativa tassazione omogena, sperando che questo possa anche incentivare i finanziatori stranieri a reinvestire in Italia.

In ordine al reddito di lavoro autonomo, si ritiene corretta la semplificazione che esclude la deducibilità delle spese sostenute dal committente, che consente di evitare la duplicazione amministrativa in fase di emissione di parcella per le ridette spese. Parimenti, si ritiene corretto

---

<sup>3</sup>

[https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento\\_evento\\_procedura\\_commissione/files/000/425/071/Memoria\\_ANCOT.pdf](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/425/071/Memoria_ANCOT.pdf)

assoggettare tutte le somme percepite, forfettariamente, ma escludendo quelle percepite a titolo di rimborso spese sostenute e riaddebitate al cliente.

Risulta superata, con riguardo alle prestazioni professionali, anche la criticità di fine anno per i bonifici ricevuti a cavallo dello stesso e del successivo, grazie all'allineamento del reddito percepito con la relativa certificazione unica emessa/rilasciata dal committente.

Finalmente si farà chiarezza anche sugli immobili detenuti dai lavoratori autonomi, superando il disposto della norma che differenziava in base all'anno di acquisizione del bene, che ha creato solo confusione e criticità.

Proprio nel maggio dello scorso anno, questa Confederazione chiese la riduzione della ritenuta d'acconto per i professionisti con personale dipendente, alla luce di quanto già disposto per i contribuenti appartenenti alla fascia del commercio (art. 25 *-bis* del DPR 600/73), oltre che la riduzione della ritenuta dell'8% per le imprese edili nel capo delle ristrutturazioni.

Detta previsione darà ossigeno a tanti studi professionali strutturati, evitando, per questi, crediti d'imposta superiori ai redditi dagli stessi dichiarati.

Si ricorda che dette ritenute d'acconto sono determinate sui corrispettivi lordi per i quali, in presenza di costi per lavoro dipendente, il reddito imponibile risulta, in proporzione, nettamente inferiore rispetto a quello dichiarato da chi esercita una professione con una modalità meno strutturata.

### *Neutralità fiscale*

Con una tassazione, per opzione, per i redditi delle persone fisiche - anche per trasparenza, equiparata a quella in essere per l'IRES - si allinea e si sterilizza la tassazione delle imprese con diversa natura giuridica (ditte individuali e società di persone), equiparandole in tal modo alle società di capitali.

Come si potrà verificare dai dati in possesso dalle camere di commercio, risultano in crescente aumento le srl semplificate e le unipersonali, al fine di beneficiare di una diversa tassazione.

In questo modo, si neutralizza e uniforma la tassazione con riferimento alle varie tipologie di impresa, a prescindere dal modello societario scelto. Peraltro, viene data anche al singolo imprenditore e alle stesse società di persone la possibilità di investire capitali con utili conseguiti evitando ogni precedente tassazione.

Tutto questo potrà favorire la ripresa economica, ancorché, come detto nelle premesse, si attende con urgenza il varo dei primi decreti.

## *Art. 6 Principi e criteri per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti*

Riprendendo quanto osservato nel punto precedente e nelle premesse, risulta premiante escludere la tassazione degli utili nel caso in cui l'impresa debba effettuare, con questi, nuovi investimenti e nuove assunzioni. Oggi i capitali che l'impresa utilizza per i nuovi investimenti produttivi sono già stati oggetto di tassazione; in tal modo, le risorse disponibili vengono ridotte e limitate, così precludendo che queste possano, a loro volta, determinare maggiori redditi e, in ultima analisi, maggiore economia di sistema. A maggior vantaggio, viene prevista una aliquota ridotta che potrebbe passare dall'attuale 24% al 15% nel recepimento di una tassazione omogenea su base europea.

Questa proposta sarà sicuramente un incentivo per tutti gli imprenditori, italiani e stranieri, che vorranno investire in Italia con condizioni favorevoli e competitive, privilegiate rispetto agli altri mercati, tanto più se queste misure saranno affiancate da iniziative volte al taglio del cuneo fiscale e alla maggiore patrimonializzazione delle stesse nostre società.

Questa manovra non potrà che trovare anche il benessere degli Istituti di credito, essendo funzionale a garantire un miglioramento dei rating dei clienti/contribuenti.

Attendiamo, con ansia, il relativo decreto attuativo per verificarne i meccanismi di determinazione e calcolo.

Giusta la delega al Governo per uniformare i trattamenti fiscali di riallineamento, cercando di evitare la gestione onerosa del **doppio binario civilistico e fiscale**.

Proprio in un periodo di crisi è giusto rivedere la normativa sugli **interessi passivi** che oggi colpiscono solo le società di capitali.

In attesa di conoscere gli esiti in ordine alla normativa sulla fiscalità degli enti del terzo settore (art. 79 del d.lgs. 117/17), da parte della Comunità Europea, rimaniamo in attesa di leggere il relativo decreto che dovrebbe arginare la possibilità di plusvalenze, così come già previsto in precedenza per le Onlus. Per completezza del tema trattato, si anticipa in questo paragrafo quanto verrà trattato nel punto successivo in ordine all'esenzione dall'iva (art. 10 del DPR 633) per le attività di interesse generale degli ETS (di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/17, in armonia con la direttiva UE, art. 132 lett. m). In tal senso, solo nel caso in cui la totalità delle prestazioni sia esente, si può invocare l'opzione per l'esenzione dalla registrazione delle relative fatture, giusto il disposto dell'art. 36 *ter* del DPR 633.; al contrario, la presenza anche di prestazioni soggette ad IVA comporta l'obbligo della tenuta contabile con riferimento all'intera attività.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di tenere contabilità separate, potendo optare per l'esenzione dalla registrazione delle relative fatture con riferimento alle prestazioni esenti, rimanendo, invece, l'onere per quelle soggette ad IVA.

### *Art. 7 Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto*

Si rende necessaria una manutenzione del DPR 633/72 per un allineamento con quanto già disposto dalla Direttiva 2006/112/CE.

Tra le diverse ipotesi, si evidenzia il disallineamento tra cessioni con trasporto e senza, di cui all'art. 7 bis del DPR 633/72.

Si condivide la razionalizzazione dell'Iva nel settore immobiliare tra immobili commerciali e non, e/o ristrutturati entro i 5 anni, alla luce delle criticità riscontrate fino ad oggi. Aspettiamo il relativo decreto per esprimere un parere anche sulla indetraibilità dell'iva, ai sensi dell'art. 19, bis, lett i) del DPR già richiamato.

Proprio durante il nostro meeting dello scorso anno, chiedemmo alle forze politiche intervenute la rinnovata applicazione di aliquote zero per determinati beni come in passato, così da contrastare il rincaro dei prezzi e la relativa diminuzione del potere d'acquisto per le categorie a rischio sociale .

Non possiamo , pertanto, che plaudere alla delega prevista, sperando e confidando che tali provvedimenti abbiano il varo già nel prossimo autunno.

Dal punto di vista procedurale è corretto rivedere il pro-rata con riferimento a un criterio analitico e puntuale, rispetto a una determinazione in percentuale, proporzionale, sul totale dell'Iva esposta. Sempre sul punto è corretto permettere la registrazione e la detrazione delle fatture ricevute a cavallo d'anno per le fatture ricevute successivamente all'anno di competenza.

### *Art. 8 Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive*

Bisogna brevemente ricordare come a seguito l'abrogazione dell'ILOR (dovuta agli squilibri di bilancio di alcune regioni per la spesa sul sistema sanitario), è stata introdotta l'IRAP per tutte le regioni.

Le problematiche operative riguardano: la diversa modalità di calcolo dell'imponibile, rispetto ai criteri di determinazione dell'IRES, e la tassazione differenziata per singole regioni in presenza di attività su diverse aree geografiche.

Attualmente, l'IRAP è già depotenziata per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni; più precisamente l'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022, prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali, ovvero arti o professioni, non sono più tenute al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Potrebbe essere una soluzione quella di applicare una addizionale all'IRES, in attesa della graduale e totale abrogazione dell'IRAP nell'ottica della diminuzione della pressione fiscale totale.

### *Art. 9 Altre disposizioni*

Giusto rivedere la norma riguardate le **società non operative**, soprattutto in questo periodo di crisi, in cui i canoni delle locazioni immobiliari possono risultare di entità inferiore rispetto a quelli "normali", mutuando la medesima possibilità concessa dal legislatore nel periodo pandemico.

**Derivazione rafforzata:** è normale per i tecnici riscontrare dei risultati d'esercizio, in termini di utili, nettamente inferiori al reddito imponibile, in quanto al risultato di esercizio vengono applicate delle riprese in aumento ed in diminuzione per giungere al reddito imponibile.

Un esempio per tutti: il risultato di esercizio esposto in bilancio risulta decurtato delle imposte sul reddito di competenza, mentre, dal punto di vista fiscale, rileva l'utile societario prima di tale tassazione.

A questo esempio classico si devono aggiungere i tanti costi parzialmente deducibili fiscalmente (spese telefoniche, spese di autoveicoli in genere, ammortamenti civilistici con durata diversa rispetto al DM del '88, ect).

Con la delega si interverrà per semplificare e razionalizzare il reddito d'impresa e renderlo quanto più vicino a quello dichiarato in bilancio.

Quindi, non possiamo che apprezzare l'intento di implementare il principio di derivazione rafforzata e quindi limitare la divergenza tra la disciplina fiscale e quella civilistica.

Infine, mentre si è in attesa di un decreto che precisi le ultime modalità della riforma dello sport, alla lettera g) del presente articolo viene prevista una delega al Governo per la razionalizzazione e

coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, che erano già state oggetto della legge delega 86/19. Quindi avremo una riforma che sarà a sua volta riformata, anche se in parte, così come per gli Enti del terzo settore.

### *Art. 14 Procedimento dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti*

Questo è un po' l'articolo dei sogni di ogni contribuente onesto.

Come già espresso nella premessa, si avverte da tempo la necessità di una semplificazione amministrativa, anche per diminuire gli oneri amministrativi riflessi. In tale ottica, ben si apprezza una c.d. *tax compliance*, con un sistema più efficiente e trasparente.

Sui c.d. indici sintetici di affidabilità (**ISA**), verrà meno il "riscontro" con il contribuente dato il livello raggiunto dal sistema, ma non il loro utilizzo nella proposta di concordato biennale.

**Siamo fortemente contrari**, perché così facendo verrebbe meno un riscontro oggettivo - con buona pace di ogni trasparenza - della posizione del contribuente, che invece ben può essere oggetto di verifica e controllo preventivo, prima di un accertamento d'ufficio. Peraltro, verrebbe meno l'intero sistema di premialità oggi raggiunto, che ha permesso di avere circa il 66% dei contribuenti con un indice di congruità idoneo ad escludere il visto di conformità per la compensazione dei crediti.

Rispetto al punto riguardante la pausa di agosto, agenda fiscale e relative razionalizzazione delle scadenze, la nostra confederata A.n.co.t., già nel lontano 2018 (nell'ambito del ciclo di audizioni sulla semplificazione fiscale<sup>4</sup>, A.C. n. 1074), aveva sottolineato e ricordato come nel periodo '92, con l'allora modello 740 - ribattezzato "lunare" - (periodo Visco), tutto terminasse a metà luglio.

Oggi, nonostante la forte informatizzazione, tutti i mesi c'è una scadenza, nonostante l'invio di tracciati informatici corrispondenti alle richieste dell'Agenzia delle Entrate !

Il richiamo all'obiettivo di mettere il contribuente nella possibilità di poter adempiere al meglio, in base alla modulistica e alle informazioni, evidenzia la scarsa applicazione a regime dello statuto del contribuente, L. n. 212 del 2000.

Sul punto, si evidenzia come la stessa precompilata sia carente; tanto è dimostrato dai numeri totali registrati dalla stessa Agenzia delle Entrate, che evidenziano lo scarso uso da parte dei contribuenti.

---

<sup>4</sup> <https://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=1074&sede=ac&tipo=>

Peraltro, rispetto alla semplificazione, si sottolinea che la procedura offerta dall’Agenzia delle entrate per le società di capitali è stata rilasciata con data 15 maggio 2023 e la prima release di aggiornamento sia del 18 maggio 2023<sup>5</sup>; volendo determinare le imposte sulla base del relativo dichiarativo, le informazioni avrebbero dovuto essere rilasciate al massimo entro il mese di marzo per avere un dato puntuale ai fini del bilancio.

Altro dato incomprensibile è la differenziazione dei tassi creditori e debitori che doveva essere da sempre omogenea e neutra.

### *Art. 15 Procedimento accertativo*

L’analisi puntuale di detto articolo evidenzia le carenze già oggi esistenti.

Pur plaudendo per quanto oggetto di delega, non possiamo che esprimere il nostro rammarico per quanto di seguito. Viene rafforzato il contraddittorio, dando più tempo al contribuente per le eventuali osservazioni. Inoltre, viene previsto che l’ente impositore sia obbligato a rendere puntuale motivazione delle proprie iniziative, in virtù del “nuovo” onere della prova. Ma la cosa che rammarica è la delega per la “razionalizzazione” riguardante il rischio specie, quando non accompagnata dalla dovuta coordinazione fra enti, ovvero dalla cooperazione tra tutti gli enti della PA.

In sintesi, ci viene confermato che gli enti non si parlano tra loro e questo era evidente, visto il grado di semplificazione raggiunto.

Con riferimento al concordato biennale preventivo e richiamando la normativa ISA già esposta, si esprime **parere negativo** anche in funzione della mancata tassazione dei redditi eccedenti, art. 53 della costituzione e relativa progressività dell’imposta.

Rispetto ai maggiori costi che dovrebbero sostenere i contribuenti per ottenere apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati, si richiede di potenziare il regime premiale.

### *Art. 17 Procedimenti del contenzioso*

Prevedere un tempo determinato obbligatorio per rispondere alle domande in **autotutela** è sicuramente un atto di civiltà amministrativa, oltre che uno strumento di vera compliance di uno stato moderno, che assicurerà una diminuzione del contenzioso. Peraltro, la stragrande

---

<sup>5</sup> <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/redditi-societa-di-capitali-2023/software-di-compilazione-redditi-societa-di-capitali-2023-imprese>

maggioranza dei contenziosi in essere non supera il valore di euro 20.000 e potrebbe essere gestito diversamente.

In merito alla deflazione del contenzioso, si rinnova l'invito a inserire i consulenti tributari certificati, ai sensi della norma UNI 11511, tra coloro che possono assistere il contribuente ai sensi dell'art. 12 del DPR 546 del 1992, visto l'articolo 63 del DPR 600 del 73.

### *Art. 18 Le sanzioni*

Già lo scorso anno chiedemmo una rivisitazione del carico delle sanzioni in diminuzione per i contribuenti che dichiaravano spontaneamente i propri redditi, non riuscendo ad onorare totalmente o parzialmente il relativo pagamento. Aspettiamo con ansia il prossimo decreto per verificare il riscontro anche sul piano penale .

### *Art.19 Testi unici e codificazione della materia tributaria*

Gli operatori richiedono da sempre, un riordino sistematico e puntuale della normativa fiscale in testi unici, in modo da migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica con una semplificazione dell'intero sistema tributario.